



Comune di Trieste

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva

Servizio Scuola Educazione e Biblioteche

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DEGLI ALUNNI
DELLA SCUOLA PRIMARIA STATALE *R. MANNA* ISCRITTI AL SERVIZIO
INTEGRATIVO SCOLASTICO COMUNALE PER GLI AA.SS.**

2025/2026 – 2026/2027 -2027/2028

Allegati:

- Allegato sub A - programmazione del servizio
- Allegato sub B – calendario scolastico regionale a.s. 2025/2026

Art.1

OGGETTO E DURATA DELL'APPALTO

- I. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di trasporto degli alunni frequentanti la scuola primaria statale *R. Manna*, sita in via Sant'Anastasio n.13 ed afferente all'Istituto Comprensivo Roiano Gretta-Hack, ed iscritti al Servizio Integrativo Scolastico (SIS) dalla sede della suddetta scuola verso la sede del Ricreatorio comunale *G. Brunner*, sita in via Solitro n.10, per lo svolgimento delle attività pomeridiane integrative alla frequenza scolastica.

Per il dettaglio del servizio oggetto del presente appalto si rinvia all'allegato sub A al presente capitolato.

2. Il presente appalto decorre **dall'inizio delle lezioni dell'a.s. 2025/2026**, fissato al giorno 11 settembre 2025 e termina **alla fine delle lezioni dell'a.s. 2027/2028**, per una durata pari a tre anni scolastici.
3. Il servizio si svolge **dal lunedì al venerdì**, nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico regionale, così come modificato e/o integrato dal calendario scolastico che sarà approvato dal Consiglio d'Istituto di riferimento. Per l'a.s. 2025/2026, si rinvia al calendario scolastico approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 455 del 4 aprile 2025, allegato sub B al presente capitolato.
4. Il servizio potrà essere sospeso in caso di sciopero ed assemblee sindacali che coinvolgano il personale scolastico, in occasione di consultazioni elettorali oppure in caso di sospensione della normale attività didattica disposta dall'Istituto scolastico di riferimento.
5. Le sospensioni di cui al precedente comma verranno comunicate all'affidatario con un preavviso di almeno 24 ore. In mancanza del suddetto preavviso, il servizio si considererà come effettuato e verrà integralmente pagato.

Art. 2

OBBLIGHI ED ONERI DELL'AFFIDATARIO

1. Tutti i mezzi impiegati per il servizio oggetto del presente appalto dovranno essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*).
2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto dovranno inoltre essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola.

3. I mezzi dovranno essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti e in ordine. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di visionarli a propria discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.
4. L'affidatario è tenuto a produrre, in sede di presentazione del preventivo di spesa, l'elenco dei mezzi che verranno utilizzati per lo svolgimento del servizio medesimo, con l'indicazione della capienza massima e della categoria di appartenenza (M2 o M3) per ciascun mezzo. Eventuali sostituzioni dei mezzi, in corso di esecuzione contrattuale, dovranno essere tempestivamente comunicate alla Stazione Appaltante.
5. Ai mezzi impiegati nello svolgimento del servizio si applica quanto previsto dall'allegato 1, punto E, lett. a) del Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica datato 17.06.2021 e pubblicato nella GU del 02.07.2021 n. 157 - *Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di autobus (categoria M2 e M3)*. Al fine della verifica del rispetto dei suddetti criteri, dovrà essere prodotta alla Stazione Appaltante, in sede di presentazione del preventivo, la documentazione richiesta dal succitato allegato 1, punto E), lettera a) oppure, in alternativa, copia dei libretti di circolazione dei mezzi impiegati nello svolgimento del servizio, dai quali risulti che i mezzi stessi appartengono alla categoria M3, classe III o classe B.
6. L'affidatario ha l'obbligo di:
 - programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile
 - fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e l'ottimizzazione del servizio
 - comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria

reperibilità telefonica nei giorni e negli orari dei trasporti per i casi di emergenza o di imprevisti

- mettere a disposizione, in caso di necessità, mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di persone con ridotta o impedita capacità motoria.
7. L'affidatario è tenuto ad avvisare la Stazione Appaltante della proclamazione di scioperi che riguardino il personale impiegato nel servizio in oggetto almeno sette giorni liberi prima della giornata dello sciopero in modo da consentire alla Stazione Appaltante di avvisare, a sua volta, il Dirigente scolastico di riferimento per la comunicazione alle famiglie nei tempi prescritti.

Art. 3

PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

1. Il personale impiegato dall'affidatario per l'esecuzione del servizio in oggetto deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente), come previsto dal D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*", nonché dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto.
2. Il personale addetto alla guida deve essere:
 - munito di distintivo di riconoscimento aziendale, riportante il proprio numero di matricola
 - dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, che possa essere utilizzato sia per lo svolgimento ordinario del servizio sia nel caso in cui si verifichi un'emergenza, che comporti la necessità di contattare con immediatezza l'affidatario o la Stazione Appaltante
3. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti devono:
 - rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada

- rispettare i limiti di velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
 - rispettare il numero dell'utenza massima consentita a bordo, escludendo la possibilità di effettuare il servizio di trasporto in piedi
 - non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotiche
 - non fumare a bordo del mezzo
 - non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dalla Stazione Appaltante
 - non abbandonare il veicolo: in caso di incidenti o per problemi di varia natura, richiedere ed aspettare i soccorsi
 - collaborare con gli adulti accompagnatori affinché i bambini, durante il viaggio, mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di vario genere
 - non utilizzare il cellulare in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente
 - mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini
 - collaborare con gli adulti accompagnatori per regolare la salita e la discesa dei minori trasportati, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per i minori
4. I conducenti non possono:
- raccogliere e far scendere i bambini in punti diversi da quelli prestabiliti
 - deviare il percorso per esigenze personali
5. I conducenti devono mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui vengano a conoscenza in dipendenza del servizio, dandone, comunque, comunicazione all'affidatario, che provvederà a comunicarli per iscritto alla

Stazione Appaltante, ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio.

6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto motivatamente non gradito in ragione dell'effettuazione del servizio. L'affidatario potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta della sostituzione. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente, e comunque entro 10 giorni, il personale contestato.
7. Per tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio in oggetto, l'affidatario s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 25bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotte dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 *"Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile"*.

Art. 4

RESPONSABILITA' E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. Al personale dipendente impiegato nel servizio in oggetto si applica il vigente C.C.N.L. *Autoferrotranvieri e internavigatori (Mobilità – TPL)*, fermo restando quanto previsto nei commi 3 e 4 dell' articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023.
2. L'attività da eseguire rientra nel codice ATECO 2025 49.3 – *Altri trasporti terrestri di passeggeri* e nel codice degli appalti pubblici (CPV) 60130000 – *Servizi speciali di trasporto passeggeri su strada*.
3. L'affidatario provvede alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
4. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'affidatario per tutto il periodo di validità del contratto.

5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni, è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo.
7. All'affidatario è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

Art. 5

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO E REVISIONE DEI PREZZI

1. L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b), del D. Lgs. 36/2023, facendo ricorso alla piattaforma di approvvigionamento digitale certificata della Regione Friuli Venezia Giulia *eAppalti FVG*, ai sensi dell'art. 25, comma 2 e dell'art. 26 del succitato decreto.
2. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, l'affidatario deve eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
3. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verificano particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio oggetto dell'appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell'importo contrattuale, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% in relazione alle

prestazioni da eseguire, così come previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai fini della determinazione della variazione del prezzo del contratto, si utilizza l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 60, comma 3, lett. b), del D.Lgs n. 36/2023 e degli articoli 10 e 11 dell'allegato II.2-bis al citato D.Lgs n. 36/2023.

4. La Stazione Appaltante monitorerà l'andamento dell'indice di cui sopra con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice revisionale medesimo, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.
5. La variazione è calcolata come differenza fra il valore del suddetto indice al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 12 del citato allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.
6. Il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione dei prezzi avverrà al termine del servizio oggetto del presente appalto in sede di liquidazione finale.

Art. 6

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. L'affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli articoli 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023;
 - b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023;
 - c) Capacità tecnica e professionale: l'aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di avvio della procedura di affidamento, contratti analoghi a quello oggetto dell'affidamento di cui trattasi, anche a favore di soggetti privati.

Art. 7

RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico della dell'affidatario.
2. L'affidatario è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.
3. L'affidatario s'impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.
4. Per la responsabilità dell'affidatario si richiama altresì l'art. 1681 c.c..

Art. 8

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. All'affidatario è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto a pena di nullità del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
2. Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023. Ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023, non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art.9

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'affidatario deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 nella misura ivi prevista. Alla garanzia definitiva non si applicano

le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del D.Lgs n. 36/2023 e gli aumenti previsti dall'art. 117, comma 2 del citato decreto.

2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al comma 1 i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'affidatario sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo d'appalto.
4. La garanzia di cui al comma 1 verrà restituita al termine dell'appalto qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidatario, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 10

VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante effettua verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto tesi ad accertare che il servizio venga realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.

Art. 11

PENALITA'

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'affidatario una penale calcolata in misura giornaliera compresa fra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023. Le penali di cui al presente comma non possono, comunque, superare, complessivamente, il 10% dell'ammontare

netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.

2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare nei confronti dell'affidatario delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare, per le sottoelencate inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - abbandono del mezzo in violazione dell'art. 3, comma 3: Euro 500,00.- per ogni inadempienza
 - mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: Euro 250,00.- per addetto al giorno
 - mancata sostituzione del personale non gradito entro il termine perentorio di 10 giorni di cui all'art. 3, comma 6: Euro 200,00.- per ogni inadempienza
 - mancata osservanza nei rapporti con l'utenza di un contegno adeguato all'età dell'utenza stessa: Euro 150,00.- per ogni inadempienza.
3. L'applicazione delle penalità di cui al precedente comma, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'affidatario avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi il mancato o incompleto o trascurato servizio a spese dell'affidatario.

Art.12

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.
2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

- mancata reintegrazione/ricostituzione della garanzia definitiva entro il termine previsto dall'art. 9, comma 2
 - l'importo totale delle penalità di cui all'art. 11, comma 1 supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale
 - inadempienze reiterate
 - violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio o di terzi o dei lavoratori addetti al servizio
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore
 - inosservanza delle norme in materia di subappalto richiamate dall'art. 8, comma 2
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 17, comma 4.
 - violazione degli obblighi di cui all'art. 14
3. Nei casi di cui al precedente comma la Stazione Appaltante comunica all'affidatario, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.
4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 13

PATTO D'INTEGRITA'

- I. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 14

OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 -TER DEL D.LGS N. 165/2001

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del contratto.
2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'affidatario la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.

Art. 15

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante, dopo aver effettuato le verifiche dei requisiti di partecipazione prescritti ed aver disposto l'affidamento, procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 16

SPESE

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'Iva, è a totale carico dell'affidatario.

Art.17

PAGAMENTO

1. Il pagamento del servizio avverrà con cadenza bimestrale, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, sulla base del numero delle giornate di servizio effettivamente svolte.
2. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a:

COMUNE DI TRIESTE

Codice Univoco Ufficio **B87H10**

Piazza Unità d'Italia 4

34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento antepoendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste **non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico**, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

3. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite

del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC. Qualora dovessero verificarsi ritardi nei pagamenti dovuti all'esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell'applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

4. L'affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art.18

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023 saranno deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 19

NORMA FINALE

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell'appalto.